



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10018 - Tel. (0125) 51.009 - 51.445 - Fax (0125) 516.539

P. IVA 01700790015

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con delibera C.C. n. 27 del 14/06/1995 - Modificato
con delibera C.C. n. 45 del 04/08/1995)

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1

Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. Il vigente Statuto Comunale ha istituito le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

- COMMISSIONE PATRIMONIO - per la pianificazione e gestione del territorio e di ogni altro bene materiale ed immateriale di competenza del Comune
- COMMISSIONE SERVIZI - per la pianificazione e gestione dei servizi comunque erogati dal Comune, ivi comprese le attività di promozione e supporto.
- COMMISSIONE RISORSE - per la definizione, il reperimento e l'amministrazione delle risorse umane ed economiche necessarie.

2. Il numero dei componenti delle suddette Commissioni viene così stabilito:

- Commissione Patrimonio n. 6
- Commissione Servizi n. 6
- Commissione Risorse n. 3

3. Il Consiglio può, con propria delibera, istituire nuove commissioni permanenti di riconosciuta utilità. Può altresì costituire commissioni "a termine" con compiti e tempi definiti. A tutte le commissioni si applicano le norme del presente Regolamento.

4. Le Commissioni istituite dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente comma saranno composte da un numero di 3 o 6 membri da nominarsi dal Consiglio stesso con votazione segreta e con criterio proporzionale.

5. In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione su designazione del Capogruppo interessato.

6. Le singole Commissioni costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.

Art. 2

Presidenza e Convocazione

1. Le Commissioni, alla prima riunione, eleggono nel proprio seno, con votazione palese ed a maggioranza dei voti dei componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.

2. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vicepresidente. Il Sindaco rende note le nomine predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Revisore dei Conti.

3. Il Presidente convoca le Commissioni Consiliari per propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o su richiesta di componenti della Commissione espressione dei gruppi consiliari che rappresentano almeno 1/3 dei Consiglieri in carica. La Commissione può decidere di tenere riunioni periodiche, fissandone il calendario.

4. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicate ai componenti almeno 24 ore prima delle riunioni.

Art. 3

Sedute della Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni con la maggioranza dei voti dei presenti.

2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro Consigliere del suo gruppo con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

3. Le sedute delle Commissioni sono, di regola, pubbliche: sono segrete quanto si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

4. Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte delle Commissioni, possono parteciparvi senza diritto di voto, se espressamente invitati dalle Commissioni stesse.

5. Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati anche in modo continuativo, ma comunque senza diritto di voto, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche nonché persone singole che possano contribuire, per competenza, capacità ed esperienza al raggiungimento degli obiettivi della commissione.

6. Due o più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di materie che riguardino competenze miste. Le riunioni congiunte possono essere indette dal Sindaco, di intesa con i rispettivi Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 4

Compiti e funzioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

2. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio, di proposta e specificatamente:

- a) possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- b) possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- c) possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato;
- d) possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
- e) esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali; a tal fine la Segreteria del Comune trasmette ai Presidenti delle Commissioni le relative proposte di deliberazione sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente. In casi di urgenza il suddetto termine può essere ridotto ma non in misura inferiore a 15 giorni.

Nell'ambito delle rispettive competenze le Commissioni possono svolgere attività di controllo gestionale anche su segnalazione del Sindaco e degli Assessori.

Art. 5

Segretario della Commissione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente dalle stesse designato.

2. Delle sedute delle Commissioni Consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 6

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti del Consiglieri in carica a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti e dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune e altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un componente all'uopo designato.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone di fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 7

Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso, nonché la possibilità per la Commissione, di avvalersi dell'opera di dipendenti comunali e/o esperti esterni dotati di riconosciuta competenza nelle materie da trattare. La nomina degli esperti esterni, qualora comporti una spesa a carico dell'Ente, compete alla Giunta Comunale.

I dipendenti comunali e gli esperti esterni partecipanti alle sedute della Commissione non hanno diritto di voto.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.